

## **TITOLO I – Costituzione e sede**

### **Articolo 1 – Denominazione e sede della Federazione**

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta di categoria denominata Federcasa – Federazione Italiana per la Casa. Associazione di Categoria.
2. La Federazione ha sede in Roma.
3. La Federazione aderisce alle associazioni rappresentative di categoria.

### **Articolo 2 – Scopi**

1. La Federazione, che non ha fini di lucro, persegue i seguenti scopi:
  - a) promuovere le iniziative politiche e sociali finalizzate all'obiettivo del bene casa inteso come nuova qualità dell'abitare e della vita sociale nel quadro della programmazione nazionale e regionale, promuovendo tutte le iniziative utili a tal fine;
  - b) assistere gli enti associati per favorirne il riordino e l'innovazione, tenendo conto della competenza riconosciuta in materia alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti Locali, e delle competenze di coordinamento comunitario e dell'evoluzione delle politiche nazionali ed internazionali;
  - c) promuovere iniziative e attività tendenti a qualificare la gestione delle abitazioni con finalità sociali e delle connesse infrastrutture;
  - d) favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli associati, per promuovere un sempre maggiore e migliore sviluppo degli obiettivi istituzionali e dell'offerta di abitazioni sociali anche mediante accordi fra Associati o fra questi ed altri Enti nazionali o internazionali;
  - e) assumere le opportune iniziative rivolte al perfezionamento delle disposizioni di legge sull'Edilizia Residenziale Pubblica al fine di migliorarne l'ordinamento e facilitarne lo sviluppo tecnico-gestionale svolgendo attività di studio, informazione e consulenza;
  - f) rappresentare gli Associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore che abbiano quale scopo principale la promozione dell'edilizia sociale e la qualità dell'abitare, per facilitare lo scambio di studi ed esperienze;
  - g) tutelare per quanto concerne gli interessi generali ed assistere per quanto riguarda gli interessi particolari, gli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, sociale, legale, amministrativo;
  - h) rappresentare gli Associati nella definizione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale; assistere i medesimi nella stipulazione di accordi decentrati nonché nelle vertenze locali di lavoro;
  - i) promuovere le attività destinate a sviluppare la più efficace gestione dei servizi offerti prestando assistenza agli Associati che, per tali gestioni, intendono costituire organismi *ad hoc* ;
  - l) adottare e coordinare iniziative rivolte ad elevare la professionalità e le condizioni

- operative dei lavoratori del settore, anche organizzando direttamente o tramite società controllate programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- m) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali direttamente o tramite società controllate;
  - n) svolgere tutte le attività che gli organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali, agli Associati e più in generale alle aziende, Regioni ed Enti Locali, fornendo consulenze ed assistenza direttamente o tramite società controllate, ivi compresa la costituzione di altre società od associazioni, o la partecipazione a società od associazioni, in qualsiasi forma;
  - o) promuovere ogni iniziativa che si reputi utile per l'imprenditorializzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio, favorendo le forme di collaborazione e di integrazione con le imprese erogatrici di servizi, particolarmente con le aziende del sistema Confservizi;
  - p) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi generali da presentare rispettivamente al Governo e alle Regioni;
  - q) collaborare con le associazioni nazionali e regionali degli Enti Locali, con le altre associazioni di categoria e similari, con le organizzazioni degli utenti e con le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni nelle materie interessanti gli associati;
  - r) promuovere rapporti con la Confservizi e con le altre Federazioni di settore ad essa aderenti, con le Associazioni Regionali Confservizi, in una logica di coordinamento e con l'obiettivo di realizzare un sistema a rete;
  - s) promuovere, costituire e definire azioni, strutture operative e associazioni, nonché società ed iniziative utili per svolgere ogni programma ed ogni servizio agli Associati, in particolare, nell'ambito delle costruzioni e, con riferimento a queste, in materia di innovazione, risparmio energetico, impiego di fonti rinnovabili e miglioramento ambientale, nonché, per quanto necessario, relativamente alle ispezioni, verifiche, validazione e certificazione di progetti, prodotti, servizi, processi, di cui alle direttive europee, alle leggi sui lavori pubblici nazionali e regionali, alle norme tecniche, internazionali, europee, nazionali, riconosciute dai rispettivi organismi di emanazione ed accreditamento.

## **TITOLO II – Associati**

### **Articolo 3 – Associati**

1. Gli Associati si distinguono in :

a) *Associati Ordinari*

b) *Associati Corrispondenti*.

2. Fanno parte della Federazione, in qualità di Associati Ordinari, le società, le aziende, gli enti, le fondazioni, le associazioni e, in generale, tutti gli organismi pubblici e privati che operano in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e che hanno come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione, la cessione di abitazioni aventi finalità sociale, la realizzazione o la gestione di servizi ed attrezzature connesse alla residenza e alla qualificazione del territorio.

3. L'Associato deve riportare accanto al logo del proprio ente la dizione "aderente a Federcasa".

4. Fanno parte della Federazione in qualità di Associati Corrispondenti gli enti locali territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e gli enti pubblici proprietari soci o promotori degli organismi che siano interessati ai servizi e all'attività di Federcasa.
5. Gli Associati Corrispondenti hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Federazione fornisce agli Associati Ordinari e a partecipare a convegni, seminari od altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Federazione.
6. Gli Associati Ordinari e gli Associati Corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea.
7. Gli Associati Corrispondenti partecipano all'Assemblea con il proprio rappresentante legale, con diritto di parola ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

#### **Articolo 4 – Iscrizione**

1. Per aderire a Federcasa, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare domanda, corredata dalla relativa deliberazione dell'organo competente secondo le norme statutarie.
2. Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.
3. La Giunta Esecutiva delibera sulla domanda di iscrizione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, dando comunicazione dell'esito all'associando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Avverso l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea che deve esaminarlo nella prima seduta utile.
5. La delibera di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui l'ente interessato non provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento dei contributi come previsti dal successivo art. 7.
6. L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del secondo anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

#### **Articolo 5 – Obblighi Associativi**

1. L'iscrizione alla Federazione, oltre all'osservanza del presente Statuto, comporta i seguenti obblighi:
  - a) osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;
  - b) sostegno alle iniziative e alle direttive assunte dalla Federazione;
  - c) comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Federazione ritenesse utile acquisire ai fini del conseguimento dei propri scopi;
  - d) comunicazione alla Federazione delle rivendicazioni sindacali aziendali proposte dai lavoratori;
  - e) corresponsione dei contributi associativi;
  - f) applicazione, salvo diversa disposizione di legge, degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati dalla Federazione e l'osservanza delle disposizioni dei competenti organi federali in materia sindacale.

## **Articolo 6 – Cessazione dell'iscrizione**

1. L'iscrizione alla Federazione cessa;

*a) per disdetta.*

La disdetta, ai fini dell'ultimo comma del precedente art. 4, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Associato alla Federazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di scadenza del biennio.

*b) per decadenza.*

La decadenza consegue al mancato rispetto, da parte dell'Associato, degli obblighi di cui al precedente art. 5. Essa ha efficacia dal giorno della relativa delibera da parte della Giunta Esecutiva, salvo che per gli obblighi contributivi per i quali si applica quanto stabilito nel successivo articolo.

2. Contro la deliberazione di decadenza può essere promosso ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo della delibera della Giunta Esecutiva.

## **Articolo 7 – Contributi**

1. L'Associato Ordinario è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a) un contributo di iscrizione;
- b) un contributo ordinario annuo;
- c) eventuali contributi straordinari.

2. L'Associato Corrispondente è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a) un contributo di iscrizione;
- b) un contributo ordinario annuo.

3. L'entità dei contributi è stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

4. Qualora l'Assemblea non ritenga di modificare l'entità dei contributi, rispetto all'anno precedente, l'importo degli stessi sarà soggetto a meccanismi automatici di aumento previsti dai parametri Istat.

5. Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo in una unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno, eventualmente, mediante il sistema del ruolo nominativo affidato ad un istituto di credito nazionale. I soci inadempienti alla data del 1° luglio di ciascun anno sono automaticamente sospesi dalla erogazione dei servizi e dalla partecipazione agli organismi della Federazione.

6. Qualora la morosità permanesse alla data del 31 dicembre si attua la decadenza prevista dall'articolo 6.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

8. Nell'anno di iscrizione il contributo ordinario annuo e l'eventuale contributo straordinario sono dovuti pro-rata dal mese di ammissione.

9. I contributi associativi sono intrasmissibili.

## **TITOLO III – Organi della Federazione**

## Articolo 8 – Organi della Federazione

1. Sono organi della Federazione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) Consiglio per il coordinamento delle Regioni, delle Province autonome, delle Città Metropolitane e degli Enti Locali;
  - c) la Giunta Esecutiva;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori degli Associati Ordinari.
3. La perdita della qualifica di amministratore di un Associato Ordinario comporta la decadenza automatica dalla carica federale.
4. Tale decadenza sarà resa esecutiva in occasione della prima riunione dell'organismo dal quale il decaduto è stato eletto.
5. Tutti gli organi e le cariche federali hanno la durata di tre anni, a decorrere dalla data dell'Assemblea che ha provveduto all'elezione. Alle cariche si può essere rieletti.
6. Gli organi e le cariche dovranno essere rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza naturale.
7. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro il termine di cui sopra provvederà il componente più anziano di età della Giunta Esecutiva.

## Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati Ordinari.
2. Ciascun Associato Ordinario è rappresentato in Assemblea da un massimo di ..... amministratori, muniti della relativa autorizzazione prevista dai rispettivi ordinamenti. **Le Regioni con un numero di alloggi di edilizia residenziale sociale gestiti/di abitanti superiore a .....hanno diritto a n.....ulteriori rappresentanti in assemblea<sup>1</sup>.**
3. Ciascun designato, se impedito, può delegare alla partecipazione all'Assemblea altro rappresentante dello stesso Associato Ordinario o altro Associato Ordinario della stessa regione di appartenenza, mediante delega scritta. Ciascun rappresentante non può avere più di una delega.
4. I rappresentanti degli Associati Ordinari che non siano in regola col pagamento dei contributi non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche federali.
5. Ciascun Associato corrispondente è rappresentato, in Assemblea, dal proprio rappresentante legale o suo delegato.
6. I rappresentanti degli Associati Corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola.
7. I voti spettanti a ciascun Associato Ordinario sono determinati in rapporto all'entità del contributo associativo.
8. A tal fine, gli Associati Ordinari sono ripartiti in classi formate sulla base di parametri e criteri proposti dalla Giunta Esecutiva e approvati dall'Assemblea.
9. I voti spettanti a ciascun Associato ordinario nel caso di due rappresentanti sono ripartiti tra i rispettivi rappresentanti all'Assemblea in ragione del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
10. All'assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli ex Presidenti della

---

<sup>1</sup> Inserito il neretto

Federazione. L'Assemblea individuerà ulteriori modalità per valorizzare la loro esperienza .  
11. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli Associati Ordinari e degli Associati Corrispondenti.

## **Articolo 10 – Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo della Federazione ed ha le seguenti attribuzioni:
- a) deliberare le modificazioni dello Statuto federale;
  - b) determinare i contributi di cui al precedente art. 7;
  - c) approvare i parametri e fissare le quote di cui al precedente art. 9;
  - d) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - e) eleggere, scegliendoli tra gli amministratori degli Associati Ordinari, il Presidente, due Vice – Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e i componenti della Giunta Esecutiva, assicurando<sup>2</sup> un'equilibrata rappresentanza della base associativa a livello regionale e locale;
  - f) nominare il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero il Revisore Unico;
  - g) fissare le direttive per la Giunta Esecutiva;
  - h) approvare il regolamento per l'elezione del Presidente, **dei Vice - Presidenti**<sup>3</sup> e della Giunta Esecutiva;
  - i) deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro le deliberazioni di decadenza prese dalla Giunta Esecutiva;
  - l) stabilire annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, gli emolumenti dovuti ai membri del Collegio dei Revisori ei Conti, ovvero al Revisore unico;
  - m) deliberare lo scioglimento della Federazione;
  - n) nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - o) prendere atto, nei casi previsti dal presente Statuto, della decadenza degli amministratori dalle cariche federali e provvedere alla loro sostituzione secondo le norme statutarie;
  - p) deliberare il gettone di presenza per i componenti della Giunta Esecutiva e le indennità per il Presidente e il vice – Presidente con funzioni vicarie;
  - q) approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, il regolamento/la delibera - quadro per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico dai componenti della Giunta Esecutiva medesima, dai componenti del Collegio dei revisori o dal Revisore unico e dai componenti delle Commissioni tecnico – consultive;
  - r) approvare il Codice di comportamento degli Associati, nel quale dovranno essere indicati, tra l'altro, gli inadempimenti alle previsioni del presente Statuto che danno luogo a responsabilità e le relative sanzioni che verranno applicate dalla Giunta Esecutiva.
2. L'Assemblea è sovrana e può esercitare i poteri di tutti gli organi federali.

## **Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce normalmente due volte all'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio

---

<sup>2</sup> Testo precedente: “.in quest'ultimo caso, in modo da assicurare”.

<sup>3</sup> Modificato (prec.testo “vice – presidente)

consuntivo. L'Assemblea può, in ogni caso, riunirsi ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva e da una quota di Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti degli Associati Ordinari.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva con lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo ad assicurarne la regolare e tempestiva ricezione e a farne constatare la data di spedizione, da spedirsi entro dieci giorni dalla riunione. L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un termine di preavviso di cinque giorni, con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.

## **Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in caso di sua assenza o impedimento, dal **Vice – Presidente con funzioni vicarie**<sup>4</sup>. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea, aperta dal Direttore Generale della Federazione, provvede a designare un Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea propone la nomina, fra i partecipanti, di un Segretario e di due componenti, incaricati della verifica dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea e di scrutinare le relative votazioni.

3. Il Segretario dell'Assemblea, coadiuvato dal Direttore Generale della Federazione, redige il verbale dei lavori, salvo nei casi in cui, per legge o per decisione del Presidente, questo non debba essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inviato in copia a tutti gli Associati.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti rappresentanti che dispongano della maggioranza assoluta dei voti, spettanti agli Associati Ordinari aventi diritto al voto.

6. In seconda convocazione, l'Assemblea si considera valida quando sia rappresentato almeno un quarto dei voti spettanti agli Associati Ordinari aventi diritto al voto.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

8. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sono adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati Ordinari e con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Associati Ordinari che rappresentano la maggioranza di cui sopra.

9. Per lo scioglimento della Federazione l'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano almeno dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei voti spettanti a tutti gli Associati Ordinari aventi diritto al voto e per l'approvazione della relativa deliberazione è richiesta la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei voti dei rappresentanti degli Associati Ordinari presenti in Assemblea.

10. Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

## **Articolo 13 – Consiglio per il coordinamento delle Regioni, delle Province autonome,**

---

<sup>4</sup> Inserito il neretto

## **delle Città Metropolitane e degli Enti Locali <sup>5</sup>**

1. E' costituito il Consiglio per il coordinamento delle Regioni, delle Province autonome, delle Città Metropolitane e degli Enti Locali (di seguito, Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali), composto da .....coordinatori degli Associati Ordinari per ogni Regione, eletti dai rispettivi Comitati di rappresentanza regionale, di cui al successivo art. 20. Le Regioni con un numero di alloggi di edilizia residenziale sociale gestiti/di abitanti superiore a .....hanno diritto a n.....ulteriori rappresentanti in Consiglio. Fanno parte del Consiglio, inoltre, i rappresentanti delle aree metropolitane.
2. Nel caso in cui alcuni Comitati di rappresentanza regionale non procedano all'elezione dei propri coordinatori, ovvero, ne eleggano solo in parte, il relativo posto nel Consiglio viene lasciato loro libero fino a quando, in apposita seduta convocata dal Presidente della Federazione, i Comitati non avranno provveduto a detta nomina.
3. Il Presidente del Consiglio per il Coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali è il Presidente della Federazione.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio per decadenza o dimissioni, alla sostituzione provvedono i Comitati di rappresentanza regionale competenti, nel rispetto delle previsioni precedenti.
5. Al Consiglio prendono, altresì, parte i rappresentanti degli Associati Corrispondenti, eletti secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola.
6. Le spese per la partecipazione al Consiglio sono a carico della Federazione.

## **Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali**

1. Il Consiglio è l'organo consultivo, di indirizzo e di coordinamento delle politiche che la Federazione intende realizzare e perseguire con le Regioni e le Autonomie locali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.
2. Spetta, in particolare, al Consiglio :
  - a) coordinare i Comitati di rappresentanza regionale ai fini dello sviluppo delle politiche abitative in ambito regionale e locale;
  - b) proporre, su iniziativa dei Comitati di rappresentanza regionale, iniziative di leggi regionali, di regolamenti, e di qualsiasi altro atto interessante il settore dinanzi gli organi competenti;
  - c) promuovere, su iniziativa dei Comitati di rappresentanza regionale, una politica sociale dell'abitare nell'ambito delle Regioni e delle Autonomie locali di appartenenza;
  - d) coordinare l'azione degli associati su scala territoriale favorendo l'innovazione e lo sviluppo;
  - e) svolgere attività di studio e ricerca in materia;
  - f).....
3. Il Consiglio risponde del proprio operato esclusivamente all'Assemblea e si avvale per l'esecuzione delle proprie deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Direttore Generale.

## **Art. 15 – Funzionamento del Consiglio il coordinamento delle Regioni e delle**

---

<sup>5</sup> Articolo modificato

## **Autonomie Locali**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta non meno di  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spediti almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno cinque giorni.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti del Consiglio a cui sia stato assegnato il ruolo di Segretario.
5. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

## **Articolo 16 – Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di .....(sette) ad un massimo di .....(nove) componenti, compreso il Presidente e il Vice- Presidente , eletti tra gli amministratori degli enti Associati Ordinari.
2. All'elezione dei componenti provvede l'Assemblea.
3. La Giunta Esecutiva dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica l'Assemblea dalla quale è stata eletta.
4. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
5. La Giunta Esecutiva è convocata con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spediti almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno due giorni.
6. I membri della Giunta Esecutiva che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica e l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.
7. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente e sono valide quando siano presenti almeno .....(quattro) componenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e da chi svolge le funzioni di Segretario.
9. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

## **Articolo 17 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

1. Spetta alla Giunta Esecutiva :
  - a) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, applicando, in particolare, le direttive deliberate dall'Assemblea e, nelle materie di competenza, dal Consiglio per i rapporti con le Regioni e le Autonomie locali;
  - b) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto che ritenga necessarie o utili ai fini

- del miglior funzionamento della Federazione e del migliore conseguimento dei suoi scopi;
- c) deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo con le relative note illustrative, da sottoporre all'Assemblea;
  - d) nominare il Vice – Presidente;
  - e) deliberare gli investimenti patrimoniali sino a..... ;
  - f) proporre all'Assemblea la misura dei contributi di cui al precedente art. 7 e la misura dei voti di cui al precedente art. 9;
  - g) deliberare sulle domande di iscrizione alla Federazione;
  - h) deliberare sulla decadenza dalla Federazione ai sensi del precedente art. 6;
  - i) indire *referendum* fra gli enti associati su determinati problemi, fissando le relative modalità ;
  - j) deliberare sulle sanzioni di cui al successivo art.23;
  - k) deliberare in ordine alla pianta organica della struttura operativa della Federazione;
  - l) assumere e licenziare il Direttore Generale;
  - m) deliberare in ordine alle adesioni ad enti, organismi, società od associazioni del settore ;
  - n) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
  - o) nominare, fra gli Amministratori Federcasa, i delegati all'Assemblea di Confservizi;
  - p) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa;
  - q) assumere e licenziare il personale e regolare il relativo rapporto d'impiego ;
  - r) autorizzare il Presidente a stare in giudizio
  - s) deliberare le direttive per il funzionamento dei gruppi di lavoro costituiti dal Direttore Generale, di cui al successivo art.21.

## **Articolo 18 – Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli amministratori degli enti Associati Ordinari ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta, inoltre, al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea e la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente Statuto;
- b) provvedere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- c) prendere i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività federale;
- d) affidare ai componenti della Giunta Esecutiva specifici compiti o deleghe con facoltà di motivata revoca.

3. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva. I provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dovranno essere sottoposti per la ratifica alla Giunta Esecutiva nella sua prima adunanza.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri.

## **Articolo 19 – Revisori dei conti**

1. La revisione contabile - amministrativa dell'Associazione è affidata ad un Revisore unico, ovvero, se ritenuto opportuno dall'Assemblea, ad un Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea.
3. Le elezioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dei membri effettivi e supplenti hanno luogo con votazioni separate su liste di candidati.
4. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Collegio, subentrerà il Revisore supplente più anziano di età.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero il Revisore unico, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul Bilancio consuntivo.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero il Revisore unico, assiste alle adunanze dell'Assemblea nelle quali viene discusso il bilancio consuntivo.
7. Il Presidente del Collegio, o altro membro del Collegio dallo stesso delegato, ovvero, il Revisore unico, assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva.

## **Articolo 20 – Comitati di rappresentanza regionale<sup>6</sup>**

1. Nella Federazione operano i Comitati di rappresentanza regionale, composti dagli Associati Ordinari di ogni singola regione.
2. I Comitati sono autonomamente regolamentati, coerentemente con le norme statutarie della Federazione e svolgono i seguenti compiti:
  - a) eleggono nel proprio seno i coordinatori per ogni Regione, quali membri del Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali ;
  - b) rappresentano gli enti associati nei confronti delle singole Regioni, delle Province autonome, delle Città Metropolitane e degli Enti Locali;
  - c) esaminano e promuovono le politiche sociali in materia, elaborando proposte per il Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali;
  - d) elaborano disegni di legge, di regolamento e di ogni altro atto attinente le materie di competenza da sottoporre al Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali;
  - e) svolgono attività di studio e di ricerca, anche di carattere statistico, funzionale alle politiche sociali dell'abitare da proporre al Consiglio per il coordinamento delle Regioni e delle Autonomie Locali.
3. Ai Comitati possono prendere parte, se invitati, gli Associati Corrispondenti.
4. Le spese di partecipazione ai Comitati sono a carico dei medesimi.

## **Articolo 21 – Costituzione di Commissioni tecnico - consultive**

1. Per le attività federali riguardanti particolari materie od iniziative o per lo studio di specifici problemi la Giunta Esecutiva costituisce apposite Commissioni tecnico-consultive.
2. La Giunta Esecutiva delibera la nomina, la composizione, il funzionamento e la durata dei

---

<sup>6</sup> Inserito ex novo

membri delle Commissioni tecnico-consultive istituite.

3. Resta inteso che le Commissioni tecnico - consultive non possono essere composte da più di .....membri..

4 I componenti delle Commissioni tecnico-consultive, sono scelti fra gli amministratori, i direttori ed i dirigenti degli enti Associati Ordinari, muniti di particolare qualificazione ed esperienza professionale in materia.

5. L'attività delle singole Commissioni tecnico-consultive è coordinata, con la collaborazione del Direttore Generale o di altro dirigente o funzionario della Federazione, da un componente della Giunta Esecutiva.

6. In particolare, per questioni di particolare rilevanza inerenti il mondo del lavoro la Giunta Esecutiva costituisce una Commissione Lavoro. La Commissione Lavoro è incaricata di condurre le trattative per il rinnovo o la modifica della contrattazione collettiva nazionale di categoria. A questa prende parte un componente della Giunta Esecutiva munito di delega *ad hoc*.

7. La Giunta Esecutiva riferisce della costituzione delle commissioni all'Assemblea nella prima seduta utile.

## **Articolo 22 – Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale della Federazione è nominato dalla Giunta Esecutiva e dura in carica ..... anni.

2. Il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- b) attua, ferma restando la competenza della Giunta Esecutiva, le deliberazioni del Consiglio per i rapporti con le Regioni e le Autonomie locali;
- c) partecipa, senza diritto di voto e con possibilità di delega ad un dirigente della Federazione, alle riunioni di tutti gli Organi sociali, ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il migliore svolgimento dell'attività della Federazione;
- d) partecipa ai lavori degli organismi consultivi e, in generale, alle iniziative della Federazione;
- e) sovrintende alle attività ed agli uffici della Federazione, sul funzionamento dei quali risponde al Presidente, provvede alla gestione ordinaria del bilancio, dirige il personale e coordina l'attività dei dirigenti;
- f) può costituire, per particolari esigenze o in adempimento ad indirizzi degli Organi Federali, appositi gruppi di lavoro, le cui direttive sono definite da una delibera quadro della Giunta Esecutiva.

3. Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma, sia per quanto riguarda gli atti ed i documenti che promanano dagli uffici della Federazione, sia per le operazioni di carattere economico-finanziario.

4. Il Direttore Generale ha la qualifica di Dirigente. Allo stesso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese pubbliche locali.

## **Articolo 23 – Sanzioni**

1. Agli enti associati, che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente

Statuto verranno deliberate dalla Giunta Esecutiva sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempimento, nell'osservanza delle previsioni del Codice di comportamento approvato dall'Assemblea.

2. Le sanzioni dovranno essere adottate con maggioranza qualificata.

## **TITOLO IV – Patrimonio federale, bilancio preventivo e bilancio consuntivo**

### **Articolo 24 – Patrimonio federale**

1. Il patrimonio federale è costituito da:

- a) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- b) beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati dalla Giunta Esecutiva, ad esclusione dei contributi annuali ordinari e straordinari degli enti associati;
- c) eventuali eccedenze attive delle gestioni abituali destinate dall'Assemblea al patrimonio.

### **Articolo 25 – Gestione finanziaria**

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione alla Federazione;
- b) contributi annuali ordinari;
- c) residui della gestione patrimoniale;
- d) contributi straordinari;
- e) somme incassate a qualunque altro titolo.

2. L'esercizio federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. Durante la vita dell'Associazione, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 26 – Bilancio consuntivo**

1. Il bilancio consuntivo è presentato dalla Giunta Esecutiva, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al Collegio dei Revisori dei conti, ovvero al Revisore Unico, il quale, nel termine di cinque giorni, è tenuto a consegnare al Presidente la sua relazione.

2. Il bilancio consuntivo, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, deve essere corredato delle opportune note illustrative e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, ovvero del Revisore Unico.

3. Tutti i documenti sopra citati dovranno essere inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

**Articolo 27 – Scioglimento della Federazione**

1. Qualora l'Assemblea deliberi, con le modalità di cui al precedente art. 12, lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea stessa nominerà un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.
2. Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, osservate le previsioni di legge.
3. Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

**Art. 28 – Domicilio degli Associati**

1. Ogni Associato deve comunicare per iscritto al Presidente della Federazione il proprio domicilio e le eventuali variazioni.
2. In mancanza o, comunque, in caso di irreperibilità, il domicilio s'intende eletto presso la sede della Federazione.